

## **REGOLAMENTO COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE** (approvato con della G.C. n. 194 del 26/11/2015)

### **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dipendenti comunali, coerentemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, dall'art.27 del CCNL 14.9.2000 e da ogni altra normativa vigente in materia.

### **Art. 2** **Ambito di applicazione**

1. I compensi professionali di cui alla legge 247/2012 ed al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, vengono erogati per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria anche arbitrale ed in qualunque grado, conclusi favorevolmente per l'Ente con condanna dell'avversario alle spese di lite o con compensazione delle spese medesime.

2. Per provvedimenti conclusi favorevolmente debbono intendersi, in particolare:

a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli che pronunciano nel merito comunque denominati, a cognizione piena, sommaria o cautelare;

b) provvedimenti giurisdizionali favorevoli che, pur non pronunciando nel merito, abbiano definito la causa favorevolmente per l'Ente, quali, ad esempio, dichiarazioni di difetto di giurisdizione o competenza, irricevibilità improcedibilità o inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione della materia del contendere;

c) transazioni che definiscono favorevolmente le controversie giudiziali.

### **Art. 3** **Misura dei compensi**

1 I compensi di cui al precedente art. 2 vengono determinati:

a) nei casi di sentenza favorevole che condanni la parte avversa soccombente alle spese di lite e sempre che le stesse vengano effettivamente recuperate, il compenso è dovuto nella misura indicata nella sentenza medesima, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune, quali bolli, contributo unificato, registrazione e simili, nonché l'IRAP. Non sono invece detratte le spese per compensi professionali di arbitri, consulenti tecnici ovvero di altri legali esterni che il Comune decida eventualmente di affiancare al legale interno, anche per le sole funzioni di domiciliatario;

b) negli altri casi, il compenso dovuto è quello calcolato sulla base dei criteri e delle tabelle di cui al D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, applicando ai valori base delle tabelle stesse una riduzione del 50 %. In ogni caso non si applica la maggiorazione del 15% per le spese forfettarie.

c) nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo.

2. Rimane ferma l'applicazione delle prescrizioni previste al riguardo dalle leggi vigenti in materia.

3. Una percentuale non superiore al 20% dei compensi determinati a norma del presente articolo può essere erogata ai collaboratori dell'Ufficio Legale non avvocati, dal dirigente di settore, d'intesa con il responsabile dell'Ufficio stesso.

### **Art. 4** **Correlazione con altri compensi e limiti.**

1. Il compenso assegnato all'Avvocato dipendente in base al presente regolamento è cumulabile per il 90% con l'eventuale retribuzione di risultato. Conseguentemente quest'ultimo compenso è ridotto di un importo pari al 10% dei compensi legali effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento.

2. I compensi assegnati ai collaboratori dell'Ufficio Legale in base al presente regolamento sono cumulabili per il 90% con i compensi incentivanti la produttività generale. Conseguentemente quest'ultimi compensi sono ridotti di un importo pari al 10% dei compensi legali effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento.

3. Il fondo per i compensi professionali da liquidare nel corso dell'anno, in caso di pronunciata compensazione delle spese, non può essere complessivamente superiore al corrispondente stanziamento di bilancio dell'anno 2013.

4. In nessun caso la misura complessiva dei compensi liquidati annualmente a ciascun avvocato potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

**Art. 5**  
**Fondo Avvocatura**

1. È previsto nel bilancio un fondo spese avvocatura per la corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento che trova allocazione tra le spese del personale (emolumenti accessori).

2. Le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali dovuti al personale dell'Avvocatura interna sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

**Art. 6**  
**Applicabilità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.

2. Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione per tutti i giudizi conclusi dopo il 31 dicembre 2014.

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, non sono più applicabili le precedenti disposizioni regolamentari in materia